



# Circolare

---

<b>Ai</b>	Servizi cantonali che fungono da interlocutori cantonali in materia d'integrazione
<b>Luogo, data</b>	Berna-Wabern, 30 aprile 2013
<b>Riferimento</b>	COO.2180.101.7.250812

---

## **Richiesta di convenzione di programma, compreso il programma cantonale d'integrazione (PIC)**

La presente circolare stabilisce le condizioni quadro per la richiesta di convenzione di programma, compreso il programma cantonale d'integrazione (PIC). Sostituisce la circolare del 15 giugno 2012 «Richieste preliminari concernenti i programmi cantonali d'integrazione».

### **1. Situazione iniziale, scopo e basi**

Il Consiglio federale e i Governi cantonali hanno concordato di potenziare congiuntamente la politica d'integrazione. I programmi cantonali d'integrazione si fondano sulle basi legali vigenti nonché sugli obiettivi e sui principi fondamentali comuni della politica d'integrazione.

La presente circolare stabilisce le condizioni quadro contenutistiche, finanziarie, organizzative e formali per la richiesta di convenzione di programma, compreso il PIC, da presentare entro il 30 giugno 2013.

Queste le basi della presente circolare:

- legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr; RS 142.20)<sup>1</sup>;
- legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi; RS 142.31);
- legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (LSu; RS 616.1);

---

<sup>1</sup> Comprende la revisione dell'art. 55 LStr la cui entrata in vigore è prevista per il 1° gennaio 2014.

- ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'integrazione degli stranieri (OIntS; RS 142.205);
- ordinanza 2 dell'11 agosto 1999 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (OAsi 2; RS 142.312);
- documento di base Confederazione – Cantoni del 23 novembre 2011 relativo alla sottoscrizione di convenzioni di programma ai sensi dell'art. 20a LSu (compresi gli allegati Modello – Convenzione di programma, Tabella degli obiettivi e delle finanze PIC e Modello di finanziamento);

## 2. Stipula della convenzione di programma UFM - Cantone

### 2.1 Scadenario per la richiesta e la firma

Per la stipula della convenzione di programma UFM – Cantone è stato stabilito l'iter seguente:

- la convenzione di programma e il PIC sono inviati elettronicamente all'UFM entro il 30 giugno 2013;
- il Cantone nomina la/e persona/e abilitata/e a firmare la convenzione di programma, compreso il PIC;
- previo esame della richiesta, l'UFM sottopone entro il 30 settembre 2013 la convenzione di programma, compreso il PIC, al Cantone per la firma.
- Se non è stata fissata un'altra data, il Cantone sottoscrive la convenzione di programma entro il 30 novembre 2013.

### 2.2 Richiesta di convenzione di programma, compreso il PIC, all'UFM

#### 2.2.1 Convenzione di programma

Per la richiesta di convenzione di programma (cfr. allegato 6), il Cantone inserisce gli obiettivi in termini di risultati (opzionali) e gli indicatori (ev. le prestazioni) della tabella degli obiettivi e delle finanze PIC (cfr. cap.4.2) nella convenzione di programma.

#### 2.2.2 Programma cantonale d'integrazione

Il PIC è parte integrante della convenzione di programma e contiene almeno i seguenti elementi:

- basi legali nel Cantone;
- situazione della promozione dell'integrazione nel Cantone (analisi della situazione in essere):  
il Cantone illustra la situazione effettiva in tema di promozione dell'integrazione attraverso un bilancio generale della promozione dell'integrazione attuata nelle strutture ordinarie<sup>2</sup> e delle misure adottate a favore della promozione specifica dell'integrazione. Così facendo, prende spunto il più possibile dai settori di promozione nonché dagli obiettivi programmatici strategici definiti nel documento di base;

<sup>2</sup> Vanno particolarmente considerate le strutture ordinarie tenendo conto dei campi d'azione prioritizzati nel Rapporto della CTA concernente lo sviluppo della politica d'integrazione svizzera (vedasi cap. 4.3 e documentazione):  
<http://www.bfm.admin.ch/content/bfm/it/home/dokumentation/medienmitteilungen/2009/2009-06-30.html>

- descrizione del fabbisogno in termini di promozione specifica dell'integrazione (analisi della situazione ideale):  
basandosi sull'analisi della situazione in essere, il Cantone illustra il fabbisogno in termini di promozione dell'integrazione specifica nell'ambito degli obiettivi programmatici strategici;
- ulteriore fabbisogno in termini di promozione nell'ambito dell'integrazione specifica (confronto tra situazione in essere e situazione ideale):  
il Cantone illustra in che modo intende completare le offerte nelle strutture ordinarie ovvero colmare le lacune esistenti. Inoltre, dimostra con quali misure le strutture ordinarie vengono sostenute nell'espletamento del loro mandato di promozione dell'integrazione, dedicando particolare attenzione alla qualità dei servizi erogati dalle istituzioni. Per le sue spiegazioni, il Cantone si fonda sugli obiettivi programmatici strategici definiti nel documento di base Confederazione - Cantoni;
- obiettivi e indicatori (ev. prestazioni) connessi a ciascun obiettivo programmatico strategico in base alla tabella degli obiettivi e delle finanze PIC (cfr. cap.4.2);
- descrizione dell'organizzazione dell'attuazione del PIC nel Cantone;
- descrizione della procedura e del metodo (dei metodi) adottati per verificare il raggiungimento degli obiettivi;
- preventivo basato sulla tabella degli obiettivi e delle finanze PIC (cfr. cap.4.2).

Il Cantone mostra nella richiesta di convenzione di programma e nel PIC in che modo tiene conto del riscontro dell'UFM alla presentazione preliminare.

### **2.3 Concretizzazione degli obiettivi programmatici strategici**

La qualità del PIC viene misurata in base al contributo delle misure pianificate al conseguimento degli obiettivi programmatici strategici. Nel PIC vengono definiti gli indicatori connessi a ciascun obiettivo programmatico strategico.

Il PIC mira a un processo di sviluppo (continuo) sostenibile della promozione dell'integrazione nei Cantoni. Dal 2014, ossia nella prima fase del programma, il Cantone formula gli obiettivi e gli indicatori (ev. le prestazioni) per ciascuno degli otto settori d'integrazione, concretizzando così durante il periodo di validità della convenzione (dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017) questo processo di sviluppo.

Gli obiettivi e gli indicatori (ev. le prestazioni) possono riguardare la definizione delle priorità e delle tappe fondamentali durante lo svolgimento del programma, evidenziandone pertanto gli sviluppi. Ciò riguarda in particolare i nuovi settori di promozione per i quali non esiste ancora una prassi consolidata. In questo caso occorrerà acquisire le necessarie esperienze ed effettuare eventualmente alcune correzioni di rotta. Ciò significa che nell'ambito dei programmi cantonali d'integrazione sarà possibile prevedere anche lo sviluppo di assetti nonché di progetti pilota atti a produrre un incentivo.<sup>3</sup>

La concretizzazione degli obiettivi programmatici strategici si basa sulla tabella degli obiettivi e delle finanze PIC (cfr. cap.4.2). Vanno osservati i seguenti punti.

---

<sup>3</sup> In questo caso valgono i criteri di partecipazione al bando di concorso per lo "Sviluppo di programmi cantonali d'integrazione e misure d'accompagnamento (SPIM)" del 20 maggio 2010.  
<http://www.bfm.admin.ch/content/bfm/it/home/themen/integration/politik/weiterentwicklung.html>, inoltre vanno osservate le disposizioni relative al finanziamento di cui al punto 3.

- **Obiettivi:**  
il Cantone chiarisce in che misura gli obiettivi programmatici strategici nazionali predefiniti vadano precisati mediante obiettivi più concreti.
- **Indicatori o prestazioni:**  
qualora sia possibile misurare il grado di raggiungimento degli obiettivi mediante indicatori, il Cantone quantificherà quanto più possibile tali indicatori. Qualora *non* sia possibile misurare il grado di raggiungimento degli obiettivi mediante indicatori, il Cantone ricorrerà a un elenco di prestazioni concrete anziché a indicatori. Per quanto riguarda lo sviluppo di assetti, progetti pilota e finanziamenti iniziali, il Cantone formula gli indicatori ai sensi di una pianificazione dei traguardi significativi.
- **Delimitazione nei confronti delle strutture ordinarie:**  
gli obiettivi e gli indicatori formulati (ev. le prestazioni) vanno separati dalla promozione dell'integrazione attuata nelle strutture ordinarie.
- **Termini previsti:**  
gli obiettivi e gli indicatori (ev. le prestazioni) dovranno essere definiti entro la fine del programma.

### **3. Finanze**

#### **3.1 Principio**

La Confederazione e i Cantoni hanno concordato un modello di finanziamento congiunto. Le cifre definitive dei contributi si trovano nell'allegato 2.

Conformemente al principio della promozione dell'integrazione attuata nelle strutture ordinarie, il finanziamento deve essere garantito nel quadro dei rispettivi crediti. Nel PIC occorre illustrare in modo comprensibile la delimitazione degli investimenti complessivi a favore della promozione dell'integrazione specifica rispetto ai crediti delle strutture ordinarie. Le misure a favore dell'integrazione già in atto nell'ambito delle strutture ordinarie vanno finanziate anche in futuro con i crediti esistenti.

#### **3.2 Cofinanziamento e tetto di spesa**

Secondo quanto stabilito nel documento di base Confederazione – Cantoni, l'aumento dei contributi federali è subordinato alla condizione fondamentale che anche i Cantoni adeguino i propri contributi alla promozione specifica dell'integrazione nei limiti delle rispettive possibilità finanziarie.

Per il cofinanziamento sono determinanti unicamente investimenti di fondi pubblici del Cantone e dei Comuni. Contributi di terzi non possono essere considerati nel calcolo.

Se le prestazioni previste nell'ambito di convenzioni di programma sono fornite dai Comuni, il Cantone rimborsa a questi ultimi almeno la quota di spese corrispondente al rapporto tra i contributi accordati dalla Confederazione e le spese globali (art. 20a cpv. 3 LSu). Se la quota del tetto di spesa può essere riscossa solo in parte dal Cantone, occorrerà spiegarne i motivi nella richiesta presentata all'UFM.

Il modello di finanziamento è precisato come segue:

- Le percentuali minime (conformemente al punto 6.10 del documento di base Confederazione – Cantoni) si riferiscono al periodo complessivo.
- La quota parte per l'ambito di promozione «Informazione ai nuovi arrivati e fabbisogno in termini di promozione dell'integrazione» rappresenta il 10 per cento degli investimenti complessivi. Il suo ammontare è indipendente dall'ammontare degli investimenti complessivi per il primo pilastro.

### 3.3 Impiego degli investimenti complessivi e delimitazioni

#### 3.3.1 Principio

Gli investimenti complessivi attuati dalla Confederazione, dal Cantone e dai Comuni a favore del PIC sono destinati alle misure di promozione specifica dell'integrazione orientate al fabbisogno nell'ambito degli obiettivi programmatici strategici.

Il Cantone chiarisce le questioni di delimitazione nei confronti delle strutture ordinarie risultanti contestualmente al finanziamento e le illustra nel PIC.<sup>4</sup> In linea di principio è determinante la prassi sviluppata dall'UFM e dai Cantoni nell'ambito del Programma dei punti fondamentali per gli anni 2008-2011, della fase detta di garanzia 2012-2013 e della somma forfettaria a favore dell'integrazione nel quadro della vigilanza finanziaria.<sup>5</sup>

#### 3.3.2 Deroche all'approccio imperniato sulle strutture ordinarie

Per il finanziamento nell'ambito del PIC di misure attuate nelle strutture ordinarie, in linea di principio è possibile derogare, nei casi seguenti, al principio della promozione specifica dell'integrazione:

- finanziamenti a breve termine per al massimo quattro anni che diano la spinta iniziale per la realizzazione di misure d'integrazione nelle strutture ordinarie, a condizione che la struttura ordinaria in questione partecipi al finanziamento.
- Misure d'integrazione a favore delle persone ammesse provvisoriamente (PAP), dei rifugiati ammessi provvisoriamente (Rif AP) e dei rifugiati (Rif). Ciò include anche:
  - le misure d'integrazione già previste nell'ambito dell'aiuto sociale;
  - le misure d'integrazione relative al mercato del lavoro a favore di PAP, Rif AP e Rif nell'ambito dell'assicurazione contro la disoccupazione<sup>6</sup>;
  - nonché il rimborso delle spese di viaggio e di assegni integrativi ovvero di motivazione, sempreché siano direttamente correlati con le misure d'integrazione disposte e che non vi siano altre possibilità di finanziamento.
- Misure d'integrazione a favore di PAP, Rif AP e Rif potranno essere finanziate con i fondi del PIC finché cessa l'obbligo della Confederazione di rimborsare le spese di aiuto sociale nell'ambito della legge sull'asilo. L'obbligo della Confederazione di rimborsare le spese cessa nei confronti di PAP e Rif AP al più tardi dopo sette anni dal loro arrivo in Svizzera, e nei confronti di Rif al più tardi nel momento in cui ricevono il permesso

<sup>4</sup> Sono determinanti la prassi adottata a livello federale nell'ambito del pacchetto di misure della Confederazione (Rapporto sull'attuazione delle misure d'integrazione 2007) nonché i rapporti sulla situazione. Vedasi <http://www.bfm.admin.ch/content/bfm/it/home/themen/integration/dokumentation.html>

<sup>5</sup> Vedasi <http://www.bfm.admin.ch/content/bfm/it/home/themen/integration/foerderung/spezifisch.html>.

<sup>6</sup> Vedasi la circolare "Promozione dell'integrazione nel mercato del lavoro delle persone ammesse provvisoriamente" del 30 novembre 2007.

[http://www.bfm.admin.ch/content/dam/data/migration/rechtsgrundlagen/weisungen\\_und\\_kreisschreiben/weisungen\\_auslaenderbereich/aufenthalt\\_mit\\_erwerbstaetigkeit/4-aufenthalt-mit-erwerb-i.pdf](http://www.bfm.admin.ch/content/dam/data/migration/rechtsgrundlagen/weisungen_und_kreisschreiben/weisungen_auslaenderbereich/aufenthalt_mit_erwerbstaetigkeit/4-aufenthalt-mit-erwerb-i.pdf) (allegato 4.9.8)

di domicilio oppure quando vi hanno diritto, cioè di regola dopo cinque anni dal loro arrivo in Svizzera (art. 20 e 24 OAsi 2).

- Attuazione operativa delle misure d'integrazione da parte del Cantone e dei Comuni, soprattutto per quanto riguarda le spese del personale direttamente correlate alla realizzazione di misure concrete e non riguardanti le attività di gestione pubblica nell'ambito dell'integrazione.
- Spese sostenute per il rendiconto e le verifiche conformemente al punto 4.2.

### 3.3.3 *Informazione ai nuovi arrivati e fabbisogno in termini di promozione dell'integrazione*

Non potranno essere finanziate tramite il PIC le spese connesse alla sottoscrizione di accordi d'integrazione. Il Cantone può tuttavia computare proporzionalmente sul PIC le spese per attività di consulenza e informazione nell'ambito di colloqui di benvenuto come anche per misure successive destinate a persone che hanno sottoscritto un accordo d'integrazione, sempreché tali attività e misure rispondano agli obiettivi programmatici strategici.<sup>7</sup>

### 3.3.4 *Sostegno alla prima infanzia*

Per il sostegno alla prima infanzia valgono in linea di principio gli stessi criteri stabiliti nel bando di concorso "Promozione dell'integrazione nel settore del sostegno alla prima infanzia (IPI)". Potranno essere finanziate le misure di promozione specifica dell'integrazione a favore dei settori IPI-Q (Qualificazione del personale specializzato), IPI-A (Accessibilità delle offerte esistenti, comprese le analisi del fabbisogno) e IPI-C (Lavoro concettivo). Non saranno versati contributi strutturali (posti negli asili nido) né saranno finanziati progetti di ricerca o effettuati finanziamenti di sostituzione.<sup>8</sup>

### 3.3.5 *Interpretariato interculturale*

In linea di principio, l'interpretariato interculturale è impostato conformemente alla prassi sviluppata di concerto dall'UFM e dai Cantoni nell'ambito del programma dei punti fondamentali 2008-2011 e della fase detta di garanzia 2012-2013. Per il finanziamento tramite il PIC vale inoltre quanto segue:

- la fornitura di mediatori interculturali può essere finanziata nell'ambito del PIC (analogamente alla fornitura di interpreti interculturali).
- Le ore di prestazioni fornite nelle strutture ordinarie non possono essere finanziate tramite il PIC. L'interpretariato interculturale praticato nell'ambito di misure di promozione specifica dell'integrazione può invece essere finanziato grazie al PIC (p. es. colloqui informativi destinati ai nuovi arrivati), purché ne sia dimostrata la necessità.
- Il finanziamento di ore di prestazioni fornite nelle strutture ordinarie grazie a sistemi d'incentivazione / buoni / ore di prova ecc. è possibile soltanto nell'ambito di un finan-

<sup>7</sup> Vedasi "Rapporto esplicativo del Consiglio federale del 23 novembre 2011 per la consultazione relativa alla modifica della legge sugli stranieri (integrazione)", punto 3.2 (pag. 60).

[http://www.bfm.admin.ch/content/dam/data/migration/rechtsgrundlagen/gesetzgebung/teilrev\\_aug\\_integrationsber-i.pdf](http://www.bfm.admin.ch/content/dam/data/migration/rechtsgrundlagen/gesetzgebung/teilrev_aug_integrationsber-i.pdf)

<sup>8</sup> Vedasi criteri previsti dal bando di concorso per il Progetto modello Integrazione nel settore della prima infanzia (IPI) (<http://www.bfm.admin.ch/content/dam/data/migration/integration/schwerpunktprogramm/modellvorhaben/ausschreibung-ifb-i.pdf>) e la circolare "Garantire il prosieguo della promozione specifica dell'integrazione da parte della Confederazione dal 2012" (<http://www.bfm.admin.ch/content/bfm/it/home/themen/integration/foerderung/spezifisch/gewaehrleistung-ab-2012.html>).

ziamento iniziale della durata massima di quattro anni, purché anche la struttura ordinaria beneficiaria partecipi al finanziamento.

- Contributi al finanziamento della formazione di interpreti interculturali e mediatori interculturali possono essere garantiti nell'ambito del PIC soltanto per una durata massima di quattro anni, purché non vi siano altre possibilità di finanziamento.
- Nell'ambito del PIC, il Cantone garantisce che i dati relativi all'interpretariato interculturale forniti all'UFM dal 2014 siano messi a disposizione delle competenti organizzazioni mantello nazionali (p. es. facendoli confluire nei contratti di prestazione con le agenzie di mediazione).

### 3.3.6 *Integrazione di persone ammesse provvisoriamente e rifugiati riconosciuti*

Gli investimenti complessivi vanno ripartiti sui tre pilasti e sugli otto settori di promozione conformemente alle percentuali minime stabilite nel modello di finanziamento e, in linea di principio, spettano a tutti i gruppi target per la promozione specifica dell'integrazione che andranno considerati a seconda delle loro esigenze.

Occorre tenere conto in particolare della necessità di misure d'integrazione specifiche destinate alle donne, ai fanciulli e agli adolescenti (art. 53 cpv. 4 LStr) nonché alle persone ammesse provvisoriamente e ai rifugiati. Secondo le basi legali vigenti, la somma forfettaria a favore dell'integrazione dev'essere impiegata a favore di PAP, Rif AP e Rif conformemente alle loro esigenze. Inoltre, la somma forfettaria impiegata deve figurare separatamente nella tabella degli obiettivi e delle finanze PIC (valori stimati in funzione delle dimensioni dei gruppi target).

## 3.4 **Processi finanziari e controlling finanziario**

Predisponendo le basi dei PIC (cfr. cap. 1), Confederazione e Cantoni hanno definito a grandi linee i processi finanziari. In allegato 3 troverete la disciplina circostanziata per il periodo di programma 2014-2017.

# 4. **Attuazione**

## 4.1 **Coinvolgimento dei partner**

Nell'ambito del PIC occorre illustrare l'avvenuto coinvolgimento di tutti i partner rilevanti durante la fase d'attuazione. Il PIC va elaborato e realizzato soprattutto in stretta collaborazione e in accordo con le strutture ordinarie rilevanti per l'integrazione.

I Comuni – segnatamente quelli con una percentuale di stranieri superiore alla media – devono essere coinvolti nella progettazione e nell'attuazione del PIC. Inoltre, occorre illustrare le modalità di coinvolgimento degli attori non statali e dei gruppi target contestualmente alla promozione specifica dell'integrazione.

## 4.2 Rendiconto

Il rendiconto presentato all'UFM si basa sugli obiettivi e sugli indicatori fissati nella convenzione di programma. Il Cantone fornisce sulla base della tabella degli obiettivi e delle finanze PIC le informazioni relative al grado di raggiungimento degli obiettivi programmatici strategici. Il rendiconto viene effettuato ogni anno come anche nel quadro di un rapporto finale stilato al termine del programma. Il rapporto concernente il secondo anno di attuazione del programma vale anche come resoconto intermedio relativo alla pianificazione della fase del programma 2018-2021.

Il Cantone verifica gli effetti del programma adottando una procedura adeguata e un metodo idoneo trasmettendo poi i risultati all'UFM nell'ambito del rendiconto.

Le informazioni in merito ai modelli di rendiconto si trovano nell'allegato 3 della presente circolare « Processo finanziario e controllo finanziario PIC »

## 5. Raccomandazioni dell'UFM

L'UFM propone di trarre beneficio dall'impulso fornito dal dialogo CTA e di coordinare le attività svolte nell'ambito del PIC con la direzione di progetto tripartita del dialogo CTA.

## 6. Modalità transitorie

*Somma forfettaria a favore dell'integrazione secondo l'articolo 18 OIntS fino al 31 dicembre 2013*

- Conformemente al regolamento dell'UFM del 5 marzo 2010, i Cantoni possono conservare quale riserva fino al 31 dicembre 2013 al massimo il 50 per cento della somma forfettaria a favore dell'integrazione versata nel 2013.
- Nel gennaio 2014 sarà corrisposto ai Cantoni l'ultimo versamento trimestrale della somma forfettaria a favore dell'integrazione secondo il vecchio sistema. Nel corso del 2014 saranno operati i versamenti finali secondo FINASI.
- Gli importi residui della somma forfettaria a favore dell'integrazione dovranno essere utilizzati per gli scopi previsti entro il 31 dicembre 2014, all'infuori della cornice finanziaria del PIC. Il Cantone presenterà un consuntivo al 30 aprile 2015. Gli importi residui saranno restituiti all'UFM.

## 7. Criteri di valutazione

In linea di principio, la valutazione del PIC avviene sulla base della presente circolare, tenendo conto della comprensibilità del programma e in misura particolare dei seguenti criteri:

- osservanza delle disposizioni di legge conformemente al punto 1;
- adempimento delle esigenze formali conformemente al punto 2;
- contributo degli obiettivi e degli indicatori (ev. delle prestazioni) al raggiungimento degli obiettivi programmatici strategici conformemente al punto 2.3;
- coinvolgimento dei partner nella pianificazione e nell'attuazione conformemente al punto 4.1;
- osservanza delle esigenze finanziarie conformemente al punto 3.

Ufficio federale della migrazione UFM



Mario Gattiker  
Direttore

Allegati:

- Allegato 1: Basi legali
- Allegato 2: Contributi definitivi secondo il modello di finanziamento
- Allegato 3: Processi finanziari e controlling finanziario
- Allegato 4: Panoramica dei processi finanziari e rendiconto (scadenario)
- Allegato 5: Tabella degli obiettivi e delle finanze PIC
- Allegato 6: Modello di convenzione di programma

Copia a:

- Conferenza svizzera dei delegati all'integrazione (CDI)
- Commissione federale della migrazione (CFM)
- Gruppo di lavoro interdipartimentale per la migrazione: Comitato Integrazione

## Allegato 1: Basi legali

### Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri<sup>9</sup>

#### Art. 55 Contributi finanziari<sup>10</sup>

<sup>1</sup> La Confederazione può contribuire finanziariamente all'integrazione degli stranieri. Essa sostiene in particolare progetti che servono all'apprendimento di una lingua nazionale. Di regola, i contributi sono accordati unicamente se Cantoni, Comuni o terzi garantiscono una congrua partecipazione alle spese.

<sup>2</sup> L'importo annuo massimo dei contributi è fissato nel preventivo.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale designa i settori da promuovere e disciplina le modalità d'applicazione.

#### Art. 87 Contributi federali

<sup>1</sup> La Confederazione versa ai Cantoni:

- a. per ogni straniero ammesso provvisoriamente, una somma forfettaria secondo gli articoli 88 capoversi 1 e 2 e 89 LAsi e un contributo alla promozione dell'integrazione sociale e dell'indipendenza economica di tali persone; questa somma forfettaria per l'integrazione può essere subordinata al raggiungimento di obiettivi sociopolitici ed essere limitata a determinati gruppi di persone; il Consiglio federale ne determina l'ammontare;
- b. per ogni rifugiato ammesso provvisoriamente, una somma forfettaria secondo gli articoli 88 capoverso 3 e 89 LAsi;
- c. per le persone la cui ammissione provvisoria è stata soppressa mediante decisione passata in giudicato, la somma forfettaria di cui all'articolo 88 capoverso 4 LAsi, sempre che la stessa non sia già stata versata precedentemente.

<sup>2</sup> L'assunzione delle spese di partenza e il versamento di un aiuto al ritorno sono retti dagli articoli 92 e 93 LAsi.

<sup>3</sup> Le somme forfettarie di cui al capoverso 1 sono versate per un periodo massimo di sette anni dopo l'entrata in Svizzera.

### Legge sull'asilo<sup>11</sup>

#### Art. 88 Indennizzo a titolo forfettario

<sup>1</sup> La Confederazione indennizza i Cantoni per le spese derivanti dall'esecuzione della presente legge versando loro somme forfettarie. Queste non comprendono i sussidi di cui agli articoli 91–93.

<sup>2</sup> Riguardo ai richiedenti l'asilo e alle persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, le somme forfettarie coprono segnatamente le spese di aiuto sociale e l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e comprendono inoltre un contributo alle spese d'assistenza.

<sup>3</sup> Riguardo ai rifugiati e alle persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora, le somme forfettarie coprono segnatamente le spese di aiuto sociale e comprendono inoltre un contributo alle spese d'assistenza e amministrative.

<sup>4</sup> Riguardo alle persone colpite da una decisione di allontanamento passata in giudicato e alle quali è stato impartito un termine di partenza, la somma forfettaria unica consiste in un'indennità per la concessione dell'aiuto sociale o del soccorso d'emergenza.

<sup>5</sup> Riguardo alle persone la cui domanda è stata respinta con una decisione di non entrata nel merito passata in giudicato, le somme forfettarie uniche consistono in

<sup>9</sup> Legge sugli stranieri, LStr; RS 142.20

<sup>10</sup> Si prevede che la revisione dell'articolo 55 LStr e le modifiche delle rispettive ordinanze, necessarie in vista dell'attuazione dei PIC, entrino in vigore il 1° gennaio 2014.

<sup>11</sup> LAsi; RS 142.31

un'indennità per la concessione del soccorso d'emergenza, nonché per l'esecuzione dell'allontanamento.

#### Art. 89 Fissazione delle somme forfettarie

<sup>1</sup> Il Consiglio federale fissa le somme forfettarie sulla base delle spese prevedibili secondo soluzioni finanziariamente vantaggiose.

<sup>2</sup> Definisce l'assetto delle somme forfettarie, nonché la durata e le condizioni per il versamento. Può segnatamente:

- a. fissare le somme forfettarie in funzione dello statuto e della durata della dimora;
- b. graduare le somme forfettarie tenendo conto dei minori o maggiori costi in un Cantone o nell'altro.

<sup>3</sup> L'Ufficio federale può subordinare il versamento di singole componenti delle somme forfettarie al raggiungimento di obiettivi di politica sociale.

<sup>4</sup> Le somme forfettarie sono adeguate periodicamente al rincaro e, se necessario, riesaminate.

#### Art. 95 Vigilanza

<sup>1</sup> La Confederazione verifica che i sussidi federali siano utilizzati conformemente al diritto in materia e siano efficaci e che i conteggi siano allestiti secondo le prescrizioni. Può affidare tali compiti anche a terzi e avvalersi del sostegno dei servizi cantonali di controllo delle finanze.

<sup>2</sup> Chi riceve sussidi federali è tenuto a rivelare la propria organizzazione, nonché i dati e le cifre concernenti spese e proventi nel settore dell'asilo.

<sup>3</sup> Il Controllo federale delle finanze, l'Ufficio federale e i servizi cantonali di controllo delle finanze vigilano sulle attività finanziarie conformemente alle loro prescrizioni. Stabiliscono il modo di procedere appropriato, coordinano le loro attività e si informano vicendevolmente in merito ai risultati.

### **Legge federale sugli aiuti finanziari e le indennità<sup>12</sup>**

#### Art. 20a Accordi di programma

<sup>1</sup> Gli accordi di programma fissano gli obiettivi strategici da realizzare congiuntamente e disciplinano la prestazione della Confederazione, nonché, d'intesa con il Controllo federale delle finanze, i dettagli della vigilanza finanziaria.

<sup>2</sup> Gli accordi di programma si estendono di regola su diversi anni.

<sup>3</sup> Se le prestazioni previste nell'ambito di accordi di programma sono fornite dai Comuni, il Cantone rimborsa a questi ultimi almeno la quota di spese corrispondente al rapporto tra i contributi accordati dalla Confederazione e le spese globali.

<sup>4</sup> L'articolo 23 non si applica agli accordi di programma.

### **Ordinanza sull'integrazione degli stranieri<sup>1314</sup>**

#### Art. 2 Principi e obiettivi

(art. 4 e 53 LStr)

<sup>1</sup> L'obiettivo dell'integrazione è di garantire agli stranieri pari opportunità di partecipazione alla società svizzera.

<sup>2</sup> L'integrazione è un compito trasversale svolto dalle autorità federali, cantonali e comunali assieme alle organizzazioni non governative, comprese le parti sociali e le associazioni degli stranieri.

<sup>3</sup> L'integrazione avviene in primo luogo mediante le strutture ordinarie quali segnatamente la scuola, la formazione professionale, il mondo del lavoro e le strutture della sicurezza sociale e della sanità pubblica. È tenuto conto delle esigenze speciali

<sup>12</sup> Legge sui sussidi, LSu; RS 616.1

<sup>13</sup> OIntS; RS 142.205

<sup>14</sup> Si prevede che la revisione dell'articolo 55 LStr e le modifiche delle rispettive ordinanze, necessarie in vista dell'attuazione dei PIC, entrino in vigore il 1° gennaio 2014.

di donne, bambini e giovani. Misure specifiche per stranieri sono adottate solo a titolo di sostegno complementare.

#### Art. 11 Concessione dei contributi

<sup>1</sup> Nel quadro dei crediti stanziati, l'UFM può concedere contributi finanziari secondo l'articolo 55 LStr allo scopo di promuovere programmi cantonali e progetti.

<sup>2</sup> I contributi finanziari per programmi cantonali sono convenuti nel quadro di contratti che l'UFM conclude con i Cantoni. Tali contratti definiscono in particolare l'orientamento e gli obiettivi del programma e gli indicatori per misurare il raggiungimento degli obiettivi.

<sup>3</sup> I Cantoni decidono nel quadro dei programmi cantonali circa la concessione di contributi finanziari a singoli progetti.

<sup>4</sup> I progetti di cui al capoverso 1 sono segnatamente progetti d'importanza nazionale, progetti modello (art. 13 cpv. 1 lett. d) e indagini scientifiche.

#### Art. 18 Somma forfettaria a favore dell'integrazione

(art. 87 LStr e art. 88 LAsi)

<sup>1</sup> La Confederazione paga trimestralmente ai Cantoni una somma forfettaria unica di 6000 franchi per ogni rifugiato riconosciuto e per ogni persona ammessa provvisoriamente. Tale somma è vincolata allo scopo previsto e serve segnatamente a promuovere l'integrazione professionale e l'apprendimento di una lingua nazionale.

<sup>2</sup> L'80 per cento della somma forfettaria a favore dell'integrazione è concesso come somma di base e il 20 per cento a seconda dell'efficacia. È considerato un indicatore per misurare l'efficacia segnatamente il tasso d'occupazione delle persone in età lavorativa, tenendo conto della situazione cantonale sul mercato del lavoro.

<sup>3</sup> L'UFM versa la somma forfettaria di cui al capoverso 1 ai servizi cantonali che fungono da interlocutori per le questioni inerenti all'integrazione (art. 9). Essi vegliano a che le misure di promozione siano coordinate con i progetti e i programmi di cui agli articoli 11 e 12.

<sup>4</sup> La somma forfettaria di cui al capoverso 1 si basa sull'indice nazionale dei prezzi al consumo al 31 ottobre 2007. Alla fine di ogni anno l'UFM adatta a tale indice la somma per l'anno civile seguente.

### **Ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie** <sup>15</sup>

#### Art. 2 Definizione delle prestazioni d'aiuto sociale e di soccorso d'emergenza rimborsabili

(art. 88 LAsi)

Sono prestazioni d'aiuto sociale e di soccorso d'emergenza rimborsabili giusta l'articolo 88 LAsi le prestazioni assistenziali ai sensi dell'articolo 82 LAsi e dell'articolo 3 della legge federale del 24 giugno 1977 sull'assistenza.

#### Art. 20 Durata dell'obbligo di rimborsare le spese

(art. 88 e 89 LAsi; art. 87 cpv. 1 lett. a e 87 cpv. 3 LStr)

La Confederazione versa ai Cantoni somme forfettarie globali per la durata della procedura d'asilo, dell'ammissione provvisoria e della concessione della protezione provvisoria. Essa versa tali somme forfettarie a contare dal giorno dell'attribuzione al Cantone o dalla data della decisione concernente l'ammissione provvisoria o la concessione della protezione provvisoria, fino alla data in cui:

- a. la decisione di non entrata nel merito o la decisione d'asilo negativa e di allontanamento passa in giudicato;
- b. la domanda d'asilo è stralciata;

<sup>15</sup> Ordinanza 2 sull'asilo, OAsi 2; RS 142.312

- c. la persona ha lasciato definitivamente la Svizzera o è partita senza essere controllata;
- d. l'ammissione provvisoria ha termine o è revocata con decisione passata in giudicato, ma al massimo sette anni dopo l'entrata;
- e. la protezione provvisoria ha termine o è revocata con decisione passata in giudicato, ma al più tardi fino al momento in cui va rilasciato un permesso di dimora giusta l'articolo 74 capoverso 2 LAsi;
- f. è rilasciato un permesso di dimora iniziale in virtù del diritto in materia di stranieri o sorge la pretesa a tale rilascio. Se sussiste la pretesa al rilascio di un permesso di dimora, la somma forfettaria non è versata per la durata della procedura di rilascio del permesso. In presenza di una decisione cantonale passata in giudicato di rifiuto a rilasciare un permesso di dimora, la Confederazione versa al Cantone su richiesta la somma forfettaria globale retroattivamente fino al massimo al venir meno del motivo di rifiuto.

#### Art. 21 Portata dell'obbligo di rimborsare le spese

Le somme forfettarie di cui all'articolo 22 coprono tutte le spese di aiuto sociale sostenute dai Cantoni che possono essere rimborsate con soluzioni economiche.

#### Art. 24 Durata dell'obbligo di rimborsare le spese

(art. 88 cpv. 3 LAsi; art. 31, 87 cpv. 1 lett. b e 87 cpv. 3 LStr)

<sup>1</sup> La Confederazione versa ai Cantoni somme forfettarie globali per rifugiati, rifugiati ammessi provvisoriamente e apolidi. Essa versa tali somme forfettarie a contare dalla data della decisione concernente il riconoscimento della qualità di rifugiato, l'ammissione provvisoria del rifugiato o il riconoscimento dello statuto di apolide, fino alla data in cui:

- a. il rifugiato ottiene un permesso di domicilio iniziale o vi ha diritto giusta l'articolo 60 capoverso 2 LAsi o l'articolo 43 capoverso 3 LStr;
- b. il rifugiato ammesso provvisoriamente ottiene un permesso di dimora iniziale in virtù del diritto in materia di stranieri o vi ha diritto, ma al più tardi sette anni dopo l'entrata;
- c. l'apolide ottiene un permesso di domicilio iniziale o vi ha diritto giusta l'articolo 31 capoverso 3 LStr;
- d. l'apolide ammesso provvisoriamente ottiene un permesso di dimora iniziale in virtù del diritto in materia di stranieri o vi ha diritto, ma al più tardi sette anni dopo l'entrata;
- e. è revocato l'asilo.

<sup>2</sup> Se sussiste il diritto al rilascio di un permesso di dimora o di domicilio, la somma forfettaria non è versata per la durata della procedura di rilascio del permesso. In presenza di una decisione cantonale passata in giudicato di rifiuto a rilasciare un permesso di dimora o di domicilio, la Confederazione versa al Cantone su richiesta la somma forfettaria globale retroattivamente al massimo fino al venir meno del motivo di rifiuto.

<sup>3</sup> Per le persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora, la Confederazione versa ai Cantoni la metà della somma forfettaria globale giusta l'articolo 26 a contare dalla data in cui tali persone hanno diritto, in virtù dell'articolo 74 capoverso 2 LAsi, al rilascio di un permesso di dimora, fino al giorno in cui ottengono un permesso iniziale di domicilio o vi hanno diritto, ma al più tardi fino alla data in cui un tale permesso potrebbe essere rilasciato in virtù dell'articolo 74 capoverso 3 LAsi.

<sup>4</sup> La Confederazione versa ai Cantoni una somma forfettaria globale anche dopo il rilascio del permesso di domicilio per rifugiati dipendenti dall'aiuto sociale che:

- a. sono stati accolti nell'ambito del programma speciale per disabili organizzato dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR);
- b. fanno parte di un gruppo di rifugiati ammessi per decisione del Consiglio federale o del DFGP ed erano già disabili, malati o anziani al momento del loro arrivo e

hanno bisogno d'aiuto permanente. È considerato anziano chiunque ha superato il 60° anno d'età;

- c. in quanto bambini soli o adolescenti non accompagnati, sono accolti in Svizzera fino alla maggiore età o fino al termine normale della formazione primaria, ma non oltre il 25° anno d'età.

<sup>5</sup> I Cantoni notificano senza indugio alla Confederazione le persone di cui al capoverso 4 che non dipendono più dall'aiuto sociale.

Art. 25 Portata dell'obbligo di rimborsare le spese

Le somme forfettarie di cui all'articolo 26 coprono tutte le spese di aiuto sociale sostenute dai Cantoni che possono essere rimborsate con soluzioni economiche.

## **Allegato 2: Contributi federali definitivi secondo il modello di finanziamento**

Troverete qui di seguito le cifre definitive riguardo ai contributi della Confederazione nel settore degli stranieri e alla somma forfettaria fissa sulla base del periodo 2009-2012. I seguenti calcoli si basano sulle modalità di finanziamento di cui al punto 6 del documento di base Confederazione – Cantoni del 23 novembre 2011.

Tabella 1: Panoramica – Investimento complessivo di Confederazione e Cantoni

Tabella 2: Settore degli stranieri – Chiave di ripartizione dei contributi federali

Tabella 3: Settore degli stranieri – Contributi di Confederazione e Cantoni

Tabella 4: Settore dell'asilo e dei rifugiati – Somma forfettaria fissa a favore dell'integrazione

Tabella 5: Percentuali minime di impiego dell'investimento complessivo

Tabella 1: Panoramica – Investimento complessivo di Confederazione e Cantoni

Cantone	Settore degli stranieri			Contributi cantonali Totale	Settore dell'asilo e dei rifugiati	Investimento complessivo
	Contributi federali				Somma forfettaria fissa a favore dell'integrazione	Contributi federali e cantonali
	Contributo di base	Contributo in base agli indicatori	Totale			
AG	138'462	1'980'936	2'119'398	2'119'398	2'996'317	7'235'112
AI	138'462	38'743	177'205	177'205	79'038	433'448
AR	138'462	149'301	287'763	287'763	316'278	891'803
BE	138'462	2'797'508	2'935'970	2'935'970	5'460'527	11'332'467
BL	138'462	804'110	942'571	942'571	1'707'657	3'592'799
BS	138'462	1'163'191	1'301'652	1'301'652	800'297	3'403'602
FR	138'462	1'071'302	1'209'763	1'209'763	1'248'102	3'667'628
GE	138'462	2'760'512	2'898'974	2'898'974	2'221'395	8'019'342
GL	138'462	132'858	271'320	271'320	232'182	774'821
GR	138'462	798'302	936'763	936'763	908'417	2'781'944
JU	138'462	180'367	318'829	318'829	419'143	1'056'801
LU	138'462	1'281'460	1'419'922	1'419'922	2'075'594	4'915'437
NE	138'462	685'389	823'850	823'850	893'549	2'541'249
NW	138'462	119'594	258'055	258'055	198'395	714'506
OW	138'462	112'875	251'336	251'336	220'374	723'047
SG	138'462	1'684'473	1'822'934	1'822'934	2'356'796	6'002'665
SH	138'462	295'242	433'703	433'703	469'314	1'336'721
SO	138'462	708'971	847'433	847'433	1'359'678	3'054'543
SZ	138'462	446'479	584'940	584'940	810'825	1'980'705
TG	138'462	899'600	1'038'062	1'038'062	758'176	2'834'300
TI	138'462	1'547'700	1'686'162	1'686'162	927'089	4'299'413
UR	138'462	105'254	243'716	243'716	253'943	741'374
VD	138'462	4'340'429	4'478'890	4'478'890	3'135'289	12'093'070
VS	138'462	1'404'824	1'543'286	1'543'286	1'263'125	4'349'696
ZG	138'462	559'595	698'056	698'056	573'630	1'969'743
ZH	138'462	6'330'985	6'469'447	6'469'447	6'941'630	19'880'523
<b>CH</b>	<b>3'600'000</b>	<b>32'400'000</b>	<b>36'000'000</b>	<b>36'000'000</b>	<b>38'626'760</b>	<b>110'626'760</b>

**Tabella 2: Settore degli stranieri – Chiave di ripartizione dei contributi federali**

La novità consiste nel fatto che la Confederazione aumenta di 20 milioni di franchi le risorse annuali dal programma dei punti fondamentali DFGP (finora circa 16 milioni di franchi). Il contributo federale di 36 milioni di franchi è erogato ai Cantoni sotto forma di un contributo di base e di un contributo determinato in base agli indicatori.

Cantone	Contributo di base	Contributo in base agli indicatori			Contributi federali in totale	
		Indicatore 1 (ponderazione semplice) Popolazione residente permanente <sup>16</sup>	Indicatore 2 (ponderazione doppia) Immigrati residenti permanenti <sup>17</sup>	Chiave di ripartizione		
AG	138'462	7.8%	5.3%	6.1%	1'980'936	2'119'398
AI	138'462	0.2%	0.1%	0.1%	38'743	177'205
AR	138'462	0.7%	0.4%	0.5%	149'301	287'763
BE	138'462	12.4%	6.7%	8.6%	2'797'508	2'935'970
BL	138'462	3.5%	2.0%	2.5%	804'110	942'571
BS	138'462	2.4%	4.2%	3.6%	1'163'191	1'301'652
FR	138'462	3.6%	3.2%	3.3%	1'071'302	1'209'763
GE	138'462	5.8%	9.9%	8.5%	2'760'512	2'898'974
GL	138'462	0.5%	0.4%	0.4%	132'858	271'320
GR	138'462	2.4%	2.5%	2.5%	798'302	936'763
JU	138'462	0.9%	0.4%	0.6%	180'367	318'829
LU	138'462	4.8%	3.5%	4.0%	1'281'460	1'419'922
NE	138'462	2.2%	2.1%	2.1%	685'389	823'850
NW	138'462	0.5%	0.3%	0.4%	119'594	258'055
OW	138'462	0.5%	0.3%	0.3%	112'875	251'336
SG	138'462	6.1%	4.8%	5.2%	1'684'473	1'822'934
SH	138'462	1.0%	0.9%	0.9%	295'242	433'703
SO	138'462	3.2%	1.7%	2.2%	708'971	847'433
SZ	138'462	1.9%	1.1%	1.4%	446'479	584'940
TG	138'462	3.2%	2.6%	2.8%	899'600	1'038'062
TI	138'462	4.3%	5.0%	4.8%	1'547'700	1'686'162
UR	138'462	0.4%	0.3%	0.3%	105'254	243'716
VD	138'462	9.1%	15.6%	13.4%	4'340'429	4'478'890
VS	138'462	4.0%	4.5%	4.3%	1'404'824	1'543'286
ZG	138'462	1.4%	1.9%	1.7%	559'595	698'056
ZH	138'462	17.4%	20.6%	19.5%	6'330'985	6'469'447
<b>CH</b>	<b>3'600'000</b>	<b>100.0%</b>	<b>100.0%</b>	<b>100.0%</b>	<b>32'400'000</b>	<b>36'000'000</b>

**Osservazione:**

La chiave di ripartizione e quindi il tetto alla spesa per Cantone sono determinati in misura fissa per un periodo di quattro anni sulla base della media dei quattro anni precedenti (punto 6.4 del documento di base).

<sup>16</sup> Calcolo basato sulle medie relative agli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 (cifre Ufficio federale di statistica).

<sup>17</sup> Calcolo basato sul numero di immigrati residenti permanenti alla fine degli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 (cifre UFM).

*Tabella 3: Settore degli stranieri – Contributi di Confederazione e Cantoni*

Per ricevere sussidi federali è ora necessario un cofinanziamento da parte dei Cantoni (inclusi i Comuni) nel rapporto minimo di 1:1. Così anche i Cantoni (inclusi i Comuni) aumenteranno i loro contributi annuali (finora circa 16 milioni di franchi). Ne deriva quindi un investimento futuro da parte di Confederazione e Cantoni (inclusi i Comuni) di complessivi 72 milioni di franchi.

<b>Cantone</b>	<b>Contributi federali</b>	<b>Contributi cantonali (incl. Comuni)</b>	<b>Totale per Cantone</b>
AG	2'119'398	2'119'398	4'238'795
AI	177'205	177'205	354'410
AR	287'763	287'763	575'526
BE	2'935'970	2'935'970	5'871'940
BL	942'571	942'571	1'885'142
BS	1'301'652	1'301'652	2'603'305
FR	1'209'763	1'209'763	2'419'526
GE	2'898'974	2'898'974	5'797'947
GL	271'320	271'320	542'639
GR	936'763	936'763	1'873'527
JU	318'829	318'829	637'658
LU	1'419'922	1'419'922	2'839'843
NE	823'850	823'850	1'647'700
NW	258'055	258'055	516'110
OW	251'336	251'336	502'673
SG	1'822'934	1'822'934	3'645'868
SH	433'703	433'703	867'407
SO	847'433	847'433	1'694'866
SZ	584'940	584'940	1'169'881
TG	1'038'062	1'038'062	2'076'123
TI	1'686'162	1'686'162	3'372'324
UR	243'716	243'716	487'431
VD	4'478'890	4'478'890	8'957'780
VS	1'543'286	1'543'286	3'086'572
ZG	698'056	698'056	1'396'112
ZH	6'469'447	6'469'447	12'938'894
<b>CH</b>	<b>36'000'000</b>	<b>36'000'000</b>	<b>72'000'000</b>

Tabella 4: Settore dell'asilo e dei rifugiati – Somma forfettaria fissa a favore dell'integrazione

La somma forfettaria variabile a favore dell'integrazione sarà erogata a partire dal 2014 in misura fissa nel quadro dei programmi cantonali d'integrazione. Al fine di incrementare il grado di certezza della pianificazione, la somma forfettaria spettante annualmente a ciascun Cantone sarà fissata per un periodo di quattro anni. L'importo sarà determinato calcolando il 10 per cento in più rispetto alla media delle erogazioni annuali relative alla somma forfettaria a favore dell'integrazione che sarebbero spettate al Cantone nel corso dei quattro anni antecedenti in base al numero di stranieri ammessi provvisoriamente e di rifugiati assegnati effettivamente al Cantone stesso in base al sistema finora vigente. La procedura in caso di scostamenti del numero di decisioni effettive relative agli stranieri ammessi provvisoriamente e ai rifugiati rispetto alla somma forfettaria fissa è disciplinata nel documento di base (punti da 6.7 a 6.8).

Cantone	Somme forfettarie variabili erogate a favore dell'integrazione <sup>18</sup>					Somma forfettaria fissa <sup>19</sup>
	2009	2010	2011	2012	Ø 2009-2012	
AG	2'528'883	3'327'225	3'265'944	1'773'645	2'723'924	2'996'317
AI	43'071	73'260	122'320	48'760	71'853	79'038
AR	264'579	347'985	342'496	195'040	287'525	316'278
BE	5'359'263	6'159'945	5'119'092	3'218'160	4'964'115	5'460'527
BL	1'599'780	1'965'810	1'437'260	1'206'810	1'552'415	1'707'657
BS	461'475	860'805	929'632	658'260	727'543	800'297
FR	1'070'622	1'440'780	1'051'952	975'200	1'134'639	1'248'102
GE	2'233'539	2'490'840	2'116'136	1'237'285	2'019'450	2'221'395
GL	209'202	268'620	226'292	140'185	211'075	232'182
GR	836'808	1'019'535	721'688	725'305	825'834	908'417
JU	492'240	457'875	324'148	249'895	381'040	419'143
LU	1'593'627	2'564'100	2'085'556	1'304'330	1'886'903	2'075'594
NE	867'573	1'080'585	837'892	463'220	812'318	893'549
NW	116'907	238'095	214'060	152'375	180'359	198'395
OW	159'978	256'410	287'452	97'520	200'340	220'374
SG	2'024'337	2'936'505	2'091'672	1'517'655	2'142'542	2'356'796
SH	350'721	586'080	532'092	237'705	426'650	469'314
SO	1'384'425	1'361'415	1'235'432	963'010	1'236'071	1'359'678
SZ	639'912	1'019'535	862'356	426'650	737'113	810'825
TG	338'415	854'700	1'039'720	524'170	689'251	758'176
TI	947'562	1'312'575	525'976	585'120	842'808	927'089
UR	172'284	250'305	305'800	195'040	230'857	253'943
VD	3'144'183	3'504'270	3'113'044	1'639'555	2'850'263	3'135'289
VS	1'002'939	1'691'085	1'051'952	847'205	1'148'295	1'263'125
ZG	473'781	628'815	593'252	390'080	521'482	573'630
ZH	6'066'858	8'028'075	6'984'472	4'162'885	6'310'573	6'941'630
<b>Totale</b>	<b>34'382'964</b>	<b>44'725'230</b>	<b>37'417'688</b>	<b>23'935'065</b>	<b>35'115'237</b>	<b>38'626'760</b>

<sup>18</sup> In base alle decisioni effettive, senza tenere conto della quota orientata al rendimento e con le cifre relative agli anni 2009-2012.

<sup>19</sup> Determinazione come da documento di base: il 10 per cento in più della media dei quattro anni precedenti.

**Tabella 5: Percentuali minime di impiego dell'investimento complessivo**

La somma delle risorse relative al settore degli stranieri, pari a circa 72 milioni di franchi all'anno, e di quelle relative al settore dell'asilo e dei rifugiati, pari a circa 38 milioni di franchi all'anno, determina l'investimento complessivo di circa 110 milioni di franchi all'anno. Per l'impiego di tali risorse sono definite per i pilastri 1 e 2 percentuali minime. Non più del 40 per cento può essere utilizzato per misure specifiche al fine di raggiungere tutti gli obiettivi programmatici strategici.

<b>Pilastro 1: Informazione e consulenza</b> Percentuale minima 20%	<b>Pilastro 2: Formazione e lavoro</b> Percentuale minima 40%	<b>Pilastro 3: Comunicazione e integrazione sociale</b> Nessuna percentuale minima
Prima informazione e fabbisogno di promozione <small>Percentuale minima 10% delle risorse complessive</small>	Lingua e formazione	Interpretariato interculturale
Consulenza	Prima infanzia	Integrazione sociale
Protezione contro la discriminazione	Lavoro	
<b>Massimo 40% per interventi specifici al fine di raggiungere tutti gli obiettivi programmatici strategici</b>		

## **Allegato 3: Processi finanziari e controlling finanziario PIC**

### **A Basi**

#### **A1 Obiettivo**

- a. Il presente documento disciplina i processi finanziari, il controlling finanziario e il rendiconto sull'attuazione dei programmi cantonali d'integrazione (PIC).
- b. Si fonda sul documento di base Confederazione - Cantoni del 23 novembre 2011 e sulla presente circolare.

#### **A2 Competenze**

- a. All'UFM compete l'intera gestione dei processi finanziari per l'attuazione dei PIC:
  - predisposizione e aggiornamento di una pianificazione finanziaria per l'attuazione dei PIC;
  - esame dell'utilizzo degli investimenti complessivi (contributi di Confederazione, Cantoni e Comuni) da parte dei Cantoni;
  - esame dei rapporti cantonali sulle finanze.
- b. A ciascun Cantone compete la gestione operativa dei processi finanziari per l'attuazione del rispettivo PIC:
  - predisposizione e aggiornamento di una pianificazione finanziaria per l'attuazione del PIC;
  - controllo dell'utilizzo sulla base di obiettivi comuni degli investimenti complessivi da parte dei fornitori di prestazioni;
  - rapporto sulle finanze all'attenzione dell'UFM.
- c. L'UFM e i Cantoni s'informano regolarmente a vicenda in merito ai cambiamenti delle condizioni finanziarie generali e del fabbisogno in termini di finanze. S'informano tempestivamente a vicenda in merito a sviluppi imprevisti, nello specifico in merito a problemi d'erogazione delle prestazioni. Cercano soluzioni praticabili conformi alle prescrizioni pertinenti.

## B Gestione dei processi finanziari e rendiconto

La gestione dei processi finanziari e la redazione del rendiconto sono effettuate basandosi sulla tabella degli obiettivi e delle finanze PIC.


I processi finanziari sono illustrati come segue:

1. Pianificazione finanziaria dell'UFM
2. Processi finanziari per l'insieme del periodo di programma 2014-2017
3. Processi finanziari annuali

Nell'allegato 4 della circolare si trova una panoramica generale dei processi finanziari e delle scadenze per l'inoltro dei rapporti.

### B1 Pianificazione finanziaria dell'UFM

a. Il finanziamento del PIC si svolge come segue:



Agli investimenti complessivi dell'ente pubblico si aggiungono contributi al finanziamento da parte di terzi, nello specifico di migranti e organizzazioni non statali.

- b. L'UFM stende una pianificazione finanziaria per l'attuazione dei PIC nel periodo di programma 2014-2017. Il piano finanziario è aggiornato annualmente.
- c. Il piano finanziario dell'UFM è tributario:
- delle prescrizioni finanziarie previste dalle basi di cui al punto A1-b.;
  - del fabbisogno in termini di finanze segnalato dai Cantoni;
  - delle decisioni effettive in merito alla concessione dell'ammissione provvisoria o dell'asilo, che a loro volta influiscono sull'entità della somma forfettaria fissa a favore dell'integrazione e sulle compensazioni;
  - dell'approvazione dei crediti annui da parte delle Camere federali.

## **B2 Processi finanziari per l'insieme del periodo di programma 2014-2017**

### **B2.1 Deposito della tabella degli obiettivi e delle finanze PIC**

- a. I Cantoni depositano entro il 30 giugno 2013 la tabella degli obiettivi e delle finanze PIC relativa al periodo di programma 2014-2017. Questo documento è parte integrante della convenzione di programma (compreso il PIC).
- «*Tabella degli obiettivi e delle finanze PIC*» (Allegato 5 della circolare)
- b. La tabella degli obiettivi e delle finanze PIC contiene una panoramica annuale sugli investimenti complessivi previsti. Questi ultimi devono essere articolati secondo gli obiettivi e le prestazioni e documentati come segue:
- contributo LStr sollecitato;
  - quota parte che si prevede di prelevare sulla somma forfettaria a favore dell'integrazione;
  - investimenti del Cantone (compresi i Comuni).
- c. Il contributo LStr annuo sollecitato mediante la tabella degli obiettivi e delle finanze PIC non deve eccedere il tetto di spesa stabilito.
- d. Nella tabella degli obiettivi e delle finanze PIC, le voci di bilancio sono subordinate agli obiettivi, alle prestazioni e alle misure previsti.
- e. La tabella delle finanze PIC descrive le modalità di adempimento delle disposizioni finanziarie, nello specifico:
- cofinanziamento del contributo LStr (cfr. punto 6.4 del documento di base). Le fonti degli investimenti cantonali (compresi i Comuni) sono documentate;
  - rispetto delle percentuali minime per quanto concerne l'utilizzo degli investimenti complessivi (cfr. punto 6.10. del documento di base cap. 3.2 della circolare);
  - adempimento delle disposizioni sul finanziamento per l'utilizzo della somma forfettaria a favore dell'integrazione, ovvero motivazione della quota parte proveniente dalla somma forfettaria a favore dell'integrazione (cfr. punto 3.3 della circolare);
  - elenco dei finanziamenti previsti per lo sviluppo di assetti e per progetti pilota, finalizzati a dare una spinta iniziale (cfr. punto 2.3 della circolare);
  - elenco dei previsti finanziamenti iniziali (spinta) nelle strutture ordinarie (cfr. punto 3.3 della circolare).
- f. Il Cantone documenta il pertinente effettivo di personale delle unità organizzative della pubblica amministrazione le cui risorse di personale sono parzialmente finanziate nell'ambito del PIC. In tal caso, occorre allegare alla tabella degli obiettivi e delle finanze PIC una panoramica articolata secondo gli ambiti di promozione e contenente i dati seguenti:
- percentuale di impiego e costi di personale finanziati all'infuori del PIC;
  - percentuale di impiego e costi di personale finanziati nell'ambito del PIC.

## **B2.2 Esame della tabella degli obiettivi e delle finanze PIC e definizione dei contributi della Confederazione**

- a. L'UFM esamina la tabella degli obiettivi e delle finanze PIC in virtù della presente circolare.
- b. Il contributo LStr massimo da erogare per il periodo 2014-2017 e la somma forfettaria fissa a favore dell'integrazione sono stabiliti nella convenzione di programma.
- c. Le tabelle degli obiettivi e delle finanze PIC fungono da base per la stesura della pianificazione finanziaria dell'UFM.

## **B2.3 Deposito del rapporto finale sulle finanze**

- a. Al termine del periodo di programma 2014-2017, i Cantoni depositano entro il 30 giugno 2018 il rapporto finale sulle finanze steso in base alla tabella degli obiettivi e delle finanze PIC.
- b. Il rapporto finale contiene un conteggio finale rettificato relativo agli investimenti complessivi effettivi, da un lato, e indicazioni sull'adempimento delle disposizioni in materia di finanziamento fondate sui rapporti annuali relativi alle finanze, dall'altro (cfr. punto B3).

## **B2.4 Esame del rapporto finale sulle finanze**

- a. Entro il 30 novembre 2018 l'UFM esamina, fondandosi sul rapporto finale sulle finanze, se sono state rispettate le prescrizioni della convenzione di programma conformemente al punto B2.1-e/f.
- b. Gli importi residui dei contributi LStr vanno rimborsati all'UFM entro la fine del 2018.
- c. L'importo residuo cumulato proveniente dalla somma forfettaria a favore dell'integrazione che eccede di oltre il 50 per cento la media annua della somma forfettaria fissa a favore dell'integrazione deve essere rimborsato all'UFM entro la fine del 2018.

## **B2.5 Svolgimento dei processi finanziari per l'intero periodo di programma 2014-2017**

<b>Attività</b>	<b>Termine</b>	<b>Competenza</b>
Deposito della tabella degli obiettivi e delle finanze PIC con la convenzione di programma (compreso il PIC)	30 giugno 2013	Cantoni
Stipula della convenzione di programma (compresa la tabella degli obiettivi e delle fi-	30 settembre 2013	UFM - Cantoni
Deposito del rapporto finale sulle finanze	30 giugno 2018	Cantoni
Ultimazione dell'esame del rapporto finale	30 novembre 2018	UFM
Scadenza per l'eventuale rimborso di contributi della Confederazione	31 dicembre 2018	Cantoni

## **B3 Processi finanziari annuali**

### **B3.1 Aggiornamento della tabella delle finanze PIC**

- a. Entro il 30 aprile i Cantoni depositano una tabella degli obiettivi e delle finanze PIC aggiornata per l'anno di programma in corso e per gli anni successivi. Il deposito ha valenza di richiesta di contributo per l'anno successivo.
- b. Per l'anno di programma 2014, il deposito come da punto B2.1 ha valenza di richiesta di contributo.

### **B3.2 Esame della tabella degli obiettivi e delle finanze PIC e erogazione dei contributi della Confederazione**

- a. Entro il 30 giugno, l'UFM esamina la tabella delle finanze PIC e stabilisce i contributi della Confederazione da erogare l'anno successivo.
- b. Per l'anno di programma 2014, l'esame della tabella delle finanze PIC e la definizione dei contributi della Confederazione avvengono nell'ambito della convenzione di programma come da punto B2.2.
- c. L'UFM versa i contributi della Confederazione in due tranches:
  - il 50 per cento è versato entro il 31 gennaio del relativo anno di programma;
  - la seconda tranche è versata entro il 31 luglio del relativo anno di programma.


### **B3.3 Deposito del rapporto annuale sulle finanze**

- a. Entro il 30 aprile, il Cantone deposita il rapporto annuale sulle finanze relativo all'anno precedente, steso in base alla tabella degli obiettivi e delle finanze PIC.
- b. Il rapporto annuale sulle finanze contiene un consuntivo degli investimenti complessivi effettivi. Questi ultimi sono documentati come segue per obiettivo e prestazione:
  - importo del contributo LStr impiegato;
  - percentuale della somma forfettaria a favore dell'integrazione impiegata;
  - importo dell'investimento cantonale impiegato (compresi i Comuni);
  - confronto tra investimenti previsti ed effettivi;
- c. Il cantone informa l'UFM sull'importo residuo annuo e cumulato (contributo LStr e somma forfettaria fissa non impiegati)

### **B3.4 Esame del rapporto annuale sulle finanze**

- a. Entro il 30 giugno l'UFM esamina l'utilizzo degli investimenti cantonali complessivi fondandosi sul rapporto annuale.

### B3.5 Svolgimento dei processi finanziari annui



Attività	Termine	Competenza
(1) Aggiornamento della tabella degli obiettivi e delle finanze PIC (= richiesta di contributo per l'anno successivo)	30 aprile dell'anno precedente	Cantoni
(2) Ultimazione dell'esame della tabella degli obiettivi e delle finanze PIC	30 giugno dell'anno precedente	UFM
(3) Versamento della 1 <sup>a</sup> tranche	31 gennaio	UFM
(4) Versamento della 2 <sup>a</sup> tranche	31 luglio	UFM
(5) Deposito del rapporto annuale sulle finanze	30 aprile dell'anno successivo	Cantoni
(6) Ultimazione dell'esame del rapporto finale sulle finanze	30 giugno dell'anno successivo	UFM

## **C. Vigilanza sulle finanze**

### **C1 Compiti cantonali di vigilanza**

- a. I Cantoni esaminano l'utilizzo dei contributi finanziari da parte dei fornitori di prestazioni incaricati dell'attuazione delle misure.
- b. Sviluppano un assetto di vigilanza per il periodo di programma 2014-2017 fondato sulle prescrizioni dell'UFM (cfr. punto C2-b).

### **C2 Esame dell'UFM durante il periodo di programma 2014-2017**

- a. In virtù dell'articolo 25 LSU l'UFM esamina l'utilizzo degli investimenti complessivi definiti sulla base di un comune accordo.
- b. Entro l'inizio del 2014, l'UFM sviluppa un assetto di vigilanza incentrato sui rischi, contenente raccomandazioni destinate ai Cantoni per l'adempimento dei loro compiti di vigilanza.
- c. Queste le priorità della vigilanza da parte dell'UFM:
  - controllo in loco, a campione, dei progetti cantonali;
  - controllo dei processi finanziari mediante esame di documenti e scambi con rappresentanti cantonali in merito alla gestione cantonale degli investimenti complessivi;
  - stesura di un rapporto d'esame, sottoposto per parere al Cantone.

## Allegato 4: Panoramica dei processi finanziari e rendiconto finanziario (scadenzario)

Fase di processo	Competenza	Scadenzario																							
		Q1 2013	Q2 2013	Q3 2013	Q4 2013	Q1 2014	Q2 2014	Q3 2014	Q4 2014	Q1 2015	Q2 2015	Q3 2015	Q4 2015	Q1 2016	Q2 2016	Q3 2016	Q4 2016	Q1 2017	Q2 2017	Q3 2017	Q4 2017	Q1 2018	Q2 2018	Q3 2018	Q4 2018
Deposito tabella degli obiettivi e delle finanze PIC con convenzione di programma (compreso il PIC) (entro il 30 giugno 2013)	Cantoni		■																						
Stipula della convenzione di programma (compresa la tabella degli obiettivi e delle finanze PIC) (entro il 30 settembre 2013)	UFM / Cantoni			■																					
<i>Processi finanziari annuali</i>																									
Aggiornamento tabella degli obiettivi e delle finanze PIC (= richiesta di contributo <sup>20</sup> ) (entro il 30 aprile dell'anno precedente)	Cantoni																								
Ultimazione dell'esame della tabella degli obiettivi e delle finanze PIC (= definizione dei contributi della Confederazione <sup>21</sup> ) (entro il 30 giugno dell'anno precedente)	UFM																								
Versamento 1 <sup>a</sup> tranche (entro il 31 gennaio)	UFM																								
Versamento 2 <sup>a</sup> tranche (entro il 31 luglio)	UFM																								
Deposito del rapporto annuale sulle finanze (entro il 30 aprile dell'anno successivo)	Cantoni																								
Ultimazione dell'esame del rapporto annuale sulle finanze (entro il 30 giugno dell'anno successivo)	UFM																								
Deposito del rapporto finale sulle finanze (entro il 30 giugno 2018)	Cantoni																								
Ultimazione dell'esame del rapporto finale sulle finanze (30 novembre 2018)	UFM																								
Rimborso dell'eventuale saldo (entro il 31 dicembre 2018)	Cantoni																								

<sup>20</sup> Cfr. punto B3.1.

<sup>21</sup> Cfr. punto B3.2.



**Allegato 5: Tabella degli obiettivi e delle finanze PIC (documento 1)**

## Tabella obiettivi PIC

Avvertenza:

- collegare tabelle obiettivi/finanze tramite numero per obiettivo/voce di preventivo
- indicare in giallo gli sviluppi dell'assetto / i progetti pilota;
- indicare in verde i finanziamenti iniziali nelle strutture ordinarie;

**1° pilastro «Informazione e consulenza» / Ambito di promozione «Informazione ai nuovi arrivati e fabbisogno in termini di promozione dell'integrazione»**

- Tutte le persone che per la prima volta giungono in Svizzera da un Paese estero, con la prospettiva di rimanervi a lungo legalmente, si sentono benvenute nel nostro Paese e vengono informate in merito ai principali aspetti della vita locale e alle offerte disponibili a sostegno della loro integrazione.
- Ai migranti con particolari bisogni in termini di integrazione sono offerte quanto prima, comunque entro un anno, idonee misure d'integrazione.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Le persone provenienti da Paesi UE/AELS non possono essere obbligate per legge a ricorrere a misure per l'integrazione.

N.	Obiettivo/i in termini di risultati <i>OPZIONALE</i>	Prestazioni / misure <i>qualora non si disponga di un indicatore idoneo</i>	Indicatore/i con scadenza <i>indicare i traguardi importanti per quanto concerne gli sviluppi dell'assetto / progetti pilota, i finan- ziamenti iniziali</i>	Verifica	Responsabilità per l'attuazione / competenza <i>Indicare il servi- zio cantonale competente</i>	Osservazioni (ovvero ri- mando al PIC) <i>p .es. delimitazione nei con- fronti delle strutture ordinarie, contratto di prestazione</i>	Investimen- ti globali 2014-2017 come da tabella finanze

**1° pilastro «Informazione e consulenza» / Ambito di promozione «Consulenza»**

- I migranti sono informati e assistiti rispetto all'acquisizione di idonee competenze linguistiche, alla gestione della vita quotidiana e all'integrazione professionale e sociale.
- Le istituzioni delle strutture ordinarie e altri diretti interessati vengono informati, assistiti e dispongono di un accompagnamento nella loro azione volta a rimuovere gli impedimenti all'integrazione, nei processi di apertura transculturale e nella predisposizione di misure destinate a specifici gruppi target.

La popolazione viene informata sulla specifica situazione degli stranieri, sugli obiettivi e i principi fondamentali della politica d'integrazione e sulle misure di promozione dell'integrazione.

N.	Obiettivo/i in termini di risultati <i>OPZIONALE</i>	Prestazioni / misure <i>qualora non si disponga di un indicatore idoneo</i>	Indicatore/i con scadenza <i>indicare i traguardi importanti per quanto concerne gli sviluppi dell'assetto / progetti pilota, i finan- ziamenti iniziali</i>	Verifica	Responsabilità per l'attuazione / competenza <i>Indicare il servi- zio cantonale competente</i>	Osservazioni (ovvero ri- mando al PIC) <i>p .es. delimitazione nei con- fronti delle strutture ordinarie, contratto di prestazione</i>	Investimen- ti globali 2014-2017 <i>come da tabella finanze</i>

**1° pilastro «Informazione e consulenza» / Ambito di promozione «Tutela dalla discriminazione»**

- Le istituzioni delle strutture ordinarie e altri diretti interessati vengono informati e assistiti in ordine a questioni concernenti la tutela dalla discriminazione.
- Le persone discriminate a causa della loro origine o razza dispongono di una consulenza competente e di adeguato sostegno.

<b>N.</b>	<b>Obiettivo/i in termini di risultati</b> <i>OPZIONALE</i>	<b>Prestazioni / misure</b> <i>qualora non si disponga di un indicatore idoneo</i>	<b>Indicatore/i con scadenza</b> <i>indicare i traguardi importanti per quanto concerne gli sviluppi dell'assetto / progetti pilota, i finanziamenti iniziali</i>	<b>Verifica</b>	<b>Responsabilità per l'attuazione / competenza</b> <i>Indicare il servizio cantonale competente</i>	<b>Osservazioni (ovvero rimando al PIC)</b> <i>p .es. delimitazione nei confronti delle strutture ordinarie, contratto di prestazione</i>	<b>Investimenti globali 2014-2017</b> <i>come da tabella finanze</i>

**2° pilastro «Formazione e lavoro» / Ambito di promozione «Lingua»**

Con riferimento a una delle lingue ufficiali del Paese, i migranti dispongono delle conoscenze necessarie per capire e farsi capire nella quotidianità e adeguate alla loro situazione lavorativa.

<b>N.</b>	<b>Obiettivo/i in termini di risultati</b> <i>OPZIONALE</i>	<b>Prestazioni / misure</b> <i>qualora non si disponga di un indicatore idoneo</i>	<b>Indicatore/i con scadenza</b> <i>indicare i traguardi importanti per quanto concerne gli sviluppi dell'assetto / progetti pilota, i finanziamenti iniziali</i>	<b>Verifica</b>	<b>Responsabilità per l'attuazione / competenza</b> <i>Indicare il servizio cantonale competente</i>	<b>Osservazioni (ovvero rimando al PIC)</b> <i>p .es. delimitazione nei confronti delle strutture ordinarie, contratto di prestazione</i>	<b>Investimenti globali 2014-2017</b> <i>come da tabella finanze</i>

**2° pilastro «Formazione e lavoro» / Ambito di promozione «Sostegno alla prima infanzia»**

Le famiglie dei migranti godono di pari opportunità d'accesso alle offerte in tema di sostegno alla prima infanzia adeguate alla loro situazione familiare.

<b>N.</b>	<b>Obiettivo/i in termini di risultati</b> <i>OPZIONALE</i>	<b>Prestazioni / misure</b> <i>qualora non si disponga di un indicatore idoneo</i>	<b>Indicatore/i con scadenza</b> <i>indicare i traguardi importanti per quanto concerne gli sviluppi dell'assetto / progetti pilota, i finanziamenti iniziali</i>	<b>Verifica</b>	<b>Responsabilità per l'attuazione / competenza</b> <i>Indicare il servizio cantonale competente</i>	<b>Osservazioni (ovvero rimando al PIC)</b> <i>p .es. delimitazione nei confronti delle strutture ordinarie, contratto di prestazione</i>	<b>Investimenti globali 2014-2017</b> <i>come da tabella finanze</i>

**2° pilastro «Formazione e lavoro» / Ambito di promozione «Capacità di stare sul mercato del lavoro»**

I migranti che non hanno accesso alle offerte delle strutture ordinarie dispongono di un sostegno che migliora la loro capacità di stare sul mercato del lavoro.

N.	Obiettivo/i in termini di risultati <i>OPZIONALE</i>	Prestazioni / misure <i>qualora non si disponga di un indicatore idoneo</i>	Indicatore/i con scadenza <i>indicare i traguardi importanti per quanto concerne gli sviluppi dell'assetto / progetti pilota, i finanziamenti iniziali</i>	Verifica	Responsabilità per l'attuazione / competenza <i>Indicare il servizio cantonale competente</i>	Osservazioni (ovvero rimando al PIC) <i>p .es. delimitazione nei confronti delle strutture ordinarie, contratto di prestazione</i>	Investimenti globali 2014-2017 <i>come da tabella finanze</i>

**3° pilastro «Comprensione e integrazione sociale» / Ambito di promozione «Interpretariato interculturale»**

I migranti e i collaboratori delle strutture ordinarie dispongono in particolari situazioni (colloqui su argomenti complessi oppure molto personali, procedure amministrative) di un sostegno in termini di mediazione al fine di ottenere servizi di qualità nel settore dell'interpretariato interculturale.

<b>N.</b>	<b>Obiettivo/i in termini di risultati</b> <i>OPZIONALE</i>	<b>Prestazioni / misure</b> <i>qualora non si disponga di un indicatore idoneo</i>	<b>Indicatore/i con scadenza</b> <i>indicare i traguardi importanti per quanto concerne gli sviluppi dell'assetto / progetti pilota, i finanziamenti iniziali</i>	<b>Verifica</b>	<b>Responsabilità per l'attuazione / competenza</b> <i>Indicare il servizio cantonale competente</i>	<b>Osservazioni (ovvero rimando al PIC)</b> <i>p .es. delimitazione nei confronti delle strutture ordinarie, contratto di prestazione</i>	<b>Investimenti globali 2014-2017</b> <i>come da tabella finanze</i>

**3° pilastro «Comprensione e integrazione sociale» / Ambito di promozione «Integrazione sociale»**

- I migranti prendono parte alla vita sociale del vicinato, ossia nell'ambito del Comune, del quartiere e delle organizzazioni della società civile.

N.	Obiettivo/i in termini di risultati <i>OPZIONALE</i>	Prestazioni / misure <i>qualora non si disponga di un indicatore idoneo</i>	Indicatore/i con scadenza <i>indicare i traguardi importanti per quanto concerne gli sviluppi dell'assetto / progetti pilota, i finan- ziamenti iniziali</i>	Verifica	Responsabilità per l'attuazione / competenza <i>Indicare il servi- zio cantonale competente</i>	Osservazioni (ovvero ri- mando al PIC) <i>p .es. delimitazione nei con- fronti delle strutture ordinarie, contratto di prestazione</i>	Investimen- ti globali 2014-2017 <i>come da tabella finanze</i>





Allegato 6: Modello di convenzione di programma

# Convenzione di programma

(contratto di diritto pubblico)

- ai sensi dell'art. 20a LSu

tra

**la Confederazione Svizzera**

rappresentata dall'Ufficio federale della migrazione, Quellenweg 6, 3003 Berna-Wabern

in seguito l'Ufficio federale

e

**il Cantone XY**

{ev. rappresentato da} {indirizzo}

in merito

all'attuazione della promozione dell'integrazione specifica nel Cantone XY  
negli anni 2014-2017

## 1. Premessa

Confederazione e Cantoni attribuiscono alla politica d'integrazione un'importanza cruciale. Una buona integrazione degli stranieri contribuisce all'attuazione della coesione sociale e al futuro della Svizzera come piazza economica.

Pertanto il Consiglio federale e i governi cantonali riconoscono che la promozione dell'integrazione rientra tra i mandati dello Stato e hanno concordato di basare la propria politica d'integrazione su principi fondamentali comuni (cfr. documento di base del 23 novembre 2011 in allegato) con l'obiettivo di:

- a) rafforzare la coesione sociale sulla base dei valori sanciti dalla Costituzione federale;
- b) promuovere un atteggiamento di reciproca attenzione e tolleranza nella popolazione residente autoctona e straniera;
- c) garantire agli stranieri pari opportunità di partecipazione alla vita economica, sociale e culturale della Svizzera.

## 2. Basi

Le basi di matrice federale della presente convenzione sono le seguenti:

- Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr; RS 142.20);
- Ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'integrazione degli stranieri (OIntS; RS 142.205);
- Legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (LSu; RS 616.1);
- Ordinanza 2 dell'11 agosto 1999 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (OAsi 2; RS 142.312);
- Circolare del 30 aprile 2013 "Richiesta di convenzione di programma, compreso il programma cantonale d'integrazione".

La base di matrice cantonale della presente convenzione è il programma d'integrazione del Cantone del **data**, in particolare le disposizioni ivi menzionate al capitolo **xxx**.

Le basi comuni della presente convenzione sono costituite da:

- Rapporto e raccomandazioni della CTA del 29 giugno 2009 concernente lo sviluppo della politica d'integrazione svizzera;
- "Documento di base relativo alla sottoscrizione di accordi programmatici ai sensi dell'art. 20a LSu" del 23 novembre 2011.

## 3. Durata della convenzione

La presente convenzione di programma trova applicazione per il periodo compreso tra l'1 gennaio 2014 e il 31 dicembre 2017, salvo il caso in cui singole disposizioni vincolino le parti oltre tale periodo.

## 4. Obiettivi programmatici strategici

Gli obiettivi programmatici strategici perseguiti dalle parti per mezzo della presente convenzione sono definiti nel documento di base del **data** (cfr. allegato) e riguardano i seguenti tre ambiti:

1. Informazione e consulenza
2. Formazione e lavoro
3. Comunicazione e integrazione sociale

## 5. Oggetto della convenzione

### 5.1 Prestazioni del Cantone

Obiettivi programmatici strategici di cui al documento di base del 23 novembre 2011	Obiettivi operativi (opzionale)	Indicatore/i <sup>1</sup>
<b>Pilastro 1: Informazione e consulenza</b>		
<p><u>Prima informazione e fabbisogno in termini di promozione dell'integrazione:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tutte le persone che per la prima volta giungono in Svizzera da un Paese estero, con la prospettiva di rimanervi a lungo legalmente, si sentono benvenute nel nostro Paese e vengono informate in merito ai principali aspetti della vita locale e alle offerte disponibili a sostegno della loro integrazione.</li> <li>• Ai migranti con particolari bisogni in termini di integrazione sono offerte quanto prima, comunque entro un anno, idonee misure d'integrazione.<sup>2</sup></li> </ul>		
<p><u>Consulenza:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• I migranti sono informati e assistiti in ordine all'acquisizione di idonee competenze linguistiche, alla gestione della vita quotidiana e all'integrazione professionale e sociale.</li> <li>• Le istituzioni delle strutture ordinarie e altri diretti interessati vengono informati, assistiti e dispongono di un affiancamento nella loro azione volta a rimuovere gli impedimenti all'integrazione, nei processi di apertura transculturale e nella predisposizione di misure destinate a specifici gruppi target.</li> <li>• La popolazione viene informata sulla specifica situazione degli stranieri, sugli obiettivi e i principi fondamentali della politica d'integrazione e sulle misure di promozione dell'integrazione.</li> </ul>		

<sup>1</sup> Qualora non si disponga di un indicatore idoneo, devono essere elencate le prestazioni.

<sup>2</sup> Per legge, i cittadini dell'UE/AELS non possono essere obbligati a sottoporsi a misure integrative.

<p><u>Tutela dalla discriminazione:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le istituzioni delle strutture ordinarie e altri diretti interessati vengono informati e assistiti in ordine a questioni concernenti la tutela dalla discriminazione.</li> <li>• Le persone discriminate a causa della loro origine o razza dispongono di una consulenza competente e di adeguato sostegno.</li> </ul>		
<b>Pilastro 2: Formazione e lavoro</b>		
<p><u>Lingua:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Con riferimento a una delle lingue ufficiali del Paese, i migranti dispongono delle conoscenze necessarie per capire e farsi capire nella quotidianità e adeguate alla loro situazione lavorativa.</li> </ul>		
<p><u>Promozione della prima infanzia:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le famiglie dei migranti godono di pari opportunità d'accesso alle offerte in tema di promozione della prima infanzia adeguate alla loro situazione familiare.</li> </ul>		
<p><u>Capacità di restare sul mercato del lavoro:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• I migranti che non hanno accesso alle offerte delle strutture ordinarie dispongono di un sostegno che migliora la loro capacità di restare sul mercato del lavoro.</li> </ul>		
<b>Pilastro 3: Comunicazione e integrazione sociale</b>		
<p><u>Interpretariato interculturale:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• I migranti e i collaboratori delle strutture ordinarie dispongono in particolari situazioni (colloqui su argomenti complessi oppure molto personali, procedure amministrative) di un sostegno in termini di mediazione al fine di ottenere servizi di qualità nel settore dell'interpretariato interculturale.</li> </ul>		
<p><u>Integrazione sociale:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• I migranti prendono parte alla vita sociale del vicinato, ossia nell'ambito del Comune, del quartiere e delle organizzazioni della società civile.</li> </ul>		

Il Cantone si impegna ad adempiere allo scopo della convenzione gestendo con oculatezza le risorse economiche, nel rispetto dei termini e conformemente allo scopo pattuito e a garantire a lungo termine le prestazioni dovute. A tal fine il Cantone collabora fattivamente con i Comuni e i soggetti non statali, nello specifico anche con le organizzazioni dei migranti.

Il Cantone (inclusi i Comuni) impiega per il programma proprie risorse finanziarie in misura almeno pari all'ammontare del contributo federale di cui al punto 5.2 lettera a previa approvazione dei relativi crediti a preventivo da parte del Parlamento cantonale. Per la durata concordata per il programma si tratta di un importo complessivo pari a: **xxxx** franchi.

## 5.2 Prestazioni della Confederazione

a) Al fine di conseguire gli obiettivi programmatici di cui al punto 4 la Confederazione si impegna, in virtù dell'articolo 55 LStr, a fornire i seguenti contributi massimi globali per le prestazioni di cui al punto 5.1 per il periodo concordato come al punto 3: **XXXX** franchi (di cui **XXXX** franchi a titolo di contributo di base).

b) Oltre a ciò la Confederazione corrisponde un importo forfettario a favore dell'integrazione, secondo le modalità stabilite nel documento di base del 23 novembre 2011 (punti 6.5-6.8), di: **XXXX** franchi.

## 6. Modalità di erogazione

### 6.1 Pianificazione finanziaria

Negli anni di attuazione del programma, i contributi federali ammonteranno verosimilmente a:

1° anno (2014)	Importo
2° anno (2015)	Importo
3° anno (2016)	Importo
4° anno (2017)	Importo

### 6.2 Modalità di erogazione

Su richiesta del Cantone la Confederazione eroga annualmente al Cantone in due rate (nei mesi di gennaio e luglio) i contributi convenuti nel quadro dei crediti concessi.

In linea di principio i pagamenti rateali vengono effettuati indipendentemente dal grado di conseguimento dell'obiettivo. Sono fatte salve la riduzione o la cessazione dei pagamenti in caso di gravi inadempienze nell'ambito della prestazione.

### 6.3 Riserva di erogazione

Il versamento dei contributi di cui al punto 6.1 è effettuato con riserva di approvazione da parte del Parlamento dei rispettivi crediti a preventivo.

## 7. Sostegno al programma e controlli concernenti l'adempimento

### 7.1 Rapporti annuali

Il Cantone riferisce annualmente alla Confederazione in merito al grado di raggiungimento degli obiettivi programmatici strategici per mezzo degli indicatori concordati<sup>3</sup> di cui al punto 5.1, ai contributi federali fino a quel momento ricevuti e a tutte le risorse impiegate per il programma. Il rapporto concernente il secondo anno di programma contiene inoltre le conclusioni in vista del successivo periodo di validità della convenzione.

---

<sup>3</sup> Qualora non si disponga di un indicatore idoneo, il Cantone riferisce in merito al grado di avanzamento della prestazione dovuta.

## 7.2 *Rapporto finale*

Con il rapporto finale il Cantone riferisce alla Confederazione in merito al grado di conseguimento degli obiettivi programmatici strategici per mezzo degli indicatori concordati<sup>4</sup> di cui al punto 5.1, ai contributi federali ricevuti e a tutte le risorse impiegate per il programma. Il rapporto finale contiene inoltre una valutazione complessiva del programma.

## 7.3 *Termini di presentazione*

I rapporti annuali e quello finale devono essere presentati entro la fine del mese di aprile dell'anno successivo a quello di riferimento. La Confederazione analizza i rapporti e comunica i risultati al Cantone entro la fine di giugno.

## 7.4 *Controlli a campione*

La Confederazione ha facoltà di effettuare in qualsiasi momento controlli a campione. Il Cantone consente alla Confederazione di prendere visione di tutti i documenti rilevanti ai fini della convenzione di programma.

# 8. **Vigilanza finanziaria**

Il Controllo federale delle finanze (CDF) e il Controllo cantonale delle finanze possono verificare in loco la sussistenza, la completezza e l'esattezza dei dati trasmessi dal Cantone. Nel quadro dei loro controlli il CDF e il Controllo cantonale delle finanze hanno accesso ai dati rilevati in relazione alla convenzione di programma. Le modalità dell'esame sono stabilite anticipatamente di comune accordo tra il CDF e il Controllo cantonale delle finanze. Qualora non sia possibile una procedura condivisa, il CDF può effettuare i controlli in loco anche autonomamente. Il Controllo cantonale delle finanze deve sempre essere invitato al colloquio conclusivo. Tutte le parti ricevono direttamente tutti i rapporti di verifica relativi alla presente convenzione.

# 9. **Adempimento della convenzione di programma**

## 9.1 *Adempimento*

La convenzione di programma si ritiene adempiuta se al termine del suo periodo di validità gli obiettivi programmatici strategici definiti in base agli indicatori (cfr. punto 5.1) sono stati raggiunti e i contributi federali di cui ai punti 5.2 e 6 sono stati erogati.

## 9.2 *Perfezionamenti successivi*

Qualora uno o più obiettivi programmatici strategici definiti in base agli indicatori non siano stati raggiunti entro i termini concordati, la Confederazione può concedere al Cantone un ulteriore termine di scadenza (al massimo un anno) per conseguire quanto convenuto. Per questi perfezionamenti la Confederazione non fornisce ulteriori contributi oltre a quelli di cui al punto 5.2. L'obbligo di provvedere a tali perfezionamenti decade nel caso in cui il Cantone sia in grado di dimostrare che la prestazione convenuta non può essere resa a causa di circostanze esogene non imputabili al Cantone stesso.

---

<sup>4</sup> Qualora non si disponga di un indicatore idoneo, il Cantone riferisce in merito alla prestazione resa.

## **10. Modalità di adeguamento**

### *10.1 Modifica delle condizioni generali*

Qualora nel corso del periodo di validità della convenzione le condizioni generali subiscano modifiche in misura tale da rendere l'adempimento della convenzione oltremodo difficoltoso o agevolato, le parti ridefiniscono l'oggetto della convenzione oppure risolvono anticipatamente la convenzione di programma stessa.

Le parti si impegnano a tenersi vicendevolmente informate in caso di importanti modifiche delle condizioni generali.

In ordine alla somma forfettaria a favore dell'integrazione si applicano esclusivamente le modalità stabilite nel documento di base del 23 novembre 2011 (punti 6.5-6.8).

### *10.2 Richiesta*

Per ottenere una revisione della convenzione ai sensi del punto 10.1, occorre inoltrare idonea richiesta all'altra parte adducendo esplicitamente le ragioni della richiesta.

### *10.3 Clausola di salvaguardia*

Qualora una disposizione della presente convenzione risulti essere, in tutto o in parte, inefficace, essa non inficia l'intero della convenzione di programma. Tale disposizione è quindi da interpretarsi in modo tale da consentire quanto più possibile il raggiungimento dello scopo perseguito.

## **11. Principio di cooperazione**

Le parti si impegnano a comporre, possibilmente con spirito cooperativo, tutte le divergenze di opinione e le controversie derivanti della presente convenzione di programma.

Prima di adire le vie legali, devono essere esperite le procedure che possono consentire di appianare le divergenze d'opinione e in particolare procedure peritali, di composizione dei conflitti, di mediazione e altre.

## **12. Protezione giuridica**

La protezione giuridica è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale (art. 35 cpv. 1 LSu).

## **13. Modifica della convenzione di programma**

Pena la loro invalidità, le modifiche alla presente convenzione di programma devono essere redatte in forma scritta e devono essere firmate dai rappresentanti autorizzati di entrambe le parti.

## **14. Entrata in vigore della convenzione di programma**

La convenzione di programma validamente firmata da entrambe le parti entra in vigore il 1 gennaio 2014.

## 15. Allegati

Gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della convenzione di programma.

**Il presente contratto è redatto e sottoscritto in duplice copia.**

Luogo e data:  
Berna, DATA

Luogo e data:

**UFFICIO FEDERALE DELLA MIGRAZIONE**  
Direzione

**Cantone XY**

Mario Gattiker, Direttore

{Nome, funzione}

### **Allegati:**

- “Documento di base relativo alla sottoscrizione di accordi programmatici ai sensi dell’art. 20a LSU” del 23 novembre 2011;
- Circolare “Richiesta di convenzione di programma, compreso il programma cantonale d’integrazione” del 30 aprile 2013;
- “Programma cantonale d’integrazione” del data.

### **Originale e allegati a:**

- Cantone XY
- Ufficio federale della migrazione, GEVER

**Copia per informazione, previa sottoscrizione da parte di entrambi i contraenti, con allegati a:**

- CdC